

REGOLAMENTO (CE) N. 812/2003 DELLA COMMISSIONE

del 12 maggio 2003

recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce una revisione completa delle norme comunitarie in materia di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, comportando tra l'altro l'introduzione di una serie di requisiti rigorosi. Prevede inoltre la possibilità di adottare le opportune misure transitorie.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede l'importazione o il transito nella Comunità di alcuni prodotti trasformati che possono essere utilizzati come materie prime per mangimi, alimenti per animali da compagnia, articoli da masticare e prodotti tecnici, purché conformi ai requisiti prescritti dal citato regolamento. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede inoltre la compilazione di elenchi di paesi terzi o di parti di paesi terzi e di impianti dai quali possono essere provenire tali prodotti importati. Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede inoltre la predisposizione di modelli di certificati sanitari che attestino che i prodotti soddisfano le condizioni pertinenti prescritte dal citato regolamento. Tali elenchi e modelli di certificati non sono stati ancora adottati.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 prevede che in attesa dell'adozione di tali elenchi e dei modelli di certificati gli Stati membri possano mantenere per i prodotti non ancora armonizzati a livello comunitario i controlli prescritti dalla direttiva 97/78/CE del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, nonché i certificati previsti dalla normativa nazionale vigente.
- (4) È necessario prevedere misure transitorie per i paesi terzi, in attesa dell'attuazione dell'articolo 29, paragrafo 6, e dell'aggiornamento dei modelli di certificati di cui

all'allegato X di detto regolamento. Di conseguenza gli Stati membri devono continuare ad autorizzare l'importazione e il transito nella Comunità dei prodotti di cui trattati, nel rispetto dei controlli stabiliti dalla direttiva 97/78/CE e anche in conformità con le norme e gli obblighi di certificazione previsti dalle decisioni vigenti della Commissione oppure nel rispetto delle normative nazionali vigenti nel caso di prodotti cui non si applichi una decisione della Commissione.

- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga in materia di importazione da paesi terzi

1. In deroga all'articolo 29, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1774/2002, gli Stati membri continuano ad autorizzare fino al 31 dicembre 2003 l'importazione e il transito nella Comunità dei prodotti di cui agli allegati VII e VIII del citato regolamento, fatti salvi il rispetto degli obblighi di certificazione e l'esibizione di un certificato valido redatto secondo i modelli, secondo quanto previsto:

- a) nelle decisioni della Commissione elencate nell'allegato al presente regolamento per quanto concerne i prodotti cui tali decisioni si applicano;
- b) nelle norme nazionali vigenti per quei prodotti cui non si applicano le decisioni della Commissione elencate nell'allegato al presente regolamento.

2. La Commissione propone norme transitorie dettagliate per i prodotti per i quali è stata fornita un'adeguata giustificazione.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° maggio 2003 al 31 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

⁽²⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.